

Milano, 30 Giugno 2017

A tutti i Clienti dello Studio
LORO SEDI

Circolare N. 6/2017

Oggetto: Split payment

La Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), inserendo l'art. 17-ter nel DPR 633/72, ha previsto un nuovo meccanismo impositivo ai fini Iva per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni. Tale meccanismo, denominato “*split payment*” o “scissione dei pagamenti”, prevede l'assolvimento dell'imposta in capo alla P.A. destinataria della cessione di beni o della prestazione di servizio, mentre al fornitore viene liquidato il solo corrispettivo dell'operazione.

Recentemente, la c.d. “**Manovra correttiva**” varata dal Governo Gentiloni con il Decreto Legge 50/2017, ha modificato vari aspetti della suddetta disciplina che trovano applicazione dalle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal **1° luglio 2017**.

L'articolo 1 del D.L. 50/2017, nella versione definitiva di cui alla Legge di conversione n. 90/2017, estende l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che prima di adesso pagavano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali.

In particolare, l'estensione della Manovra correttiva riguarda:

- tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
- le società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dallo Stato;
- le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;
- le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Inoltre, vengono adesso ricomprese nell'ambito applicativo dello *split payment* anche le operazioni effettuate da fornitori che **subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte** sui compensi percepiti, nonché liberi professionisti, agenti e intermediari.

Pertanto, le fatture emesse nei confronti dei suddetti soggetti dovranno recare la seguente annotazione “*operazione soggetta a scissione dei pagamenti*”.

Il destinatario della fattura provvederà a pagare al fornitore il solo imponibile, mentre verserà direttamente all'Erario l'Iva esposta in fattura.

Per facilitare l'individuazione dei soggetti inclusi nel meccanismo dello *split payment*, i seguenti elenchi sono stati pubblicati a tal fine sul sito del MEF:

Studio
Colella
Associato

- elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
- elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Tali elenchi possono essere consultati al seguente indirizzo:
http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/

Tuttavia, questi elenchi devono considerarsi **provvisori** poiché i soggetti interessati possono segnalare, entro il 6 luglio 2017, eventuali mancate o errate inclusioni al MEF, che provvederà prontamente alla revisione degli stessi.

A partire dal 30 settembre 2017, l'ISTAT provvederà alla pubblicazione annuale degli elenchi della P.A. e degli altri enti ai quali si applicherà il meccanismo dello *split payment* nel successivo periodo d'imposta.

La legge di conversione ha altresì previsto la facoltà per i cedenti o prestatori di richiedere ai cessionari o committenti un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dello *split payment*.

Come anticipato, la Manovra correttiva ha esteso l'ambito di applicazione del meccanismo dello *split payment* anche a tutti quei **professionisti** che forniscono i propri servizi alla Pubblica Amministrazione, alle società partecipate dalla P.A. e alle società quotate.

Dal punto di vista pratico, tali professionisti dovranno adeguare di conseguenza le modalità di emissione delle parcelle e della liquidazione dell'IVA. L'imposta continuerà ad essere indicata nella parcella, ma non genererà il debito nei confronti del fisco. Le parcelle emesse dai professionisti che operano con la P.A. **non saranno** più emesse con "*IVA ad esigibilità differita*", ma in regime di "*scissione dei pagamenti*" come detto in precedenza.

Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, è gradita l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Studio Colella Associato

